IMU

Circolare telematica n° 11 del 05/12/2013

Informazioni generali

Le novità sulla seconda rata IMU: D.L. 133/2013

Il **D.L. 133/2013** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 30 novembre, ha abolito il pagamento della seconda rata dell'Imposta Municipale Propria per le seguenti categorie di immobili (articolo 1 comma 1):

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
 principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
 autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
 aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
 Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Immobili assegnati all'ex-coniuge assegnatario della casa coniugale;
- Immobili posseduti, come unica unità immobiliare e non concesso in locazione, dal personale in servizio
 permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
 dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
 dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13 comma 5 del decreto-legge n. 201 del 2011,
 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del decreto-legge n. 201 del 2011.

<u>I terreni e i fabbricati rurali non rientranti nelle casistiche esplicitate</u> dall'articolo 1 del D.L. 133/2013 sono tenute al pagamento della seconda rata dell'IMU al 16 dicembre (articolo 1 comma 2).

Per gli immobili di cui all'articolo 1 comma 1, se il Comune ha previsto per l'anno 2013 un'aliquota superiore a quella base prevista dalle norme statali (0,4% e 200 euro di detrazione per l'abitazione principale, 0,76% ordinaria), l'eventuale differenza d'imposta deve essere versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014 (articolo 1 comma 5).

Novità al programma IMU

A seguito della pubblicazione del D.L. 133/2013, il programma IMU riporterà:

- Per i fabbricati di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 con aliquota abitazione principale (<u>ABI o COP</u>) la rata di dicembre viene segnalata con la dicitura "sospesa";
- Per <u>i terreni con flag su "Coltivatore Diretto/I.A.P."</u> la rata di dicembre viene segnalata con la dicitura "sospesa";
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (<u>RUR</u>) la rata di dicembre viene segnalata con la dicitura "abolita"; Nei prossimi giorni verrà adeguato anche il calcolo con la creazione della relativa delega per le casistiche di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto che dovranno quindi pagare la differenza d'imposta al 16 gennaio 2014.

E' stata inoltre implementata la **stampa varia n.5** (Sviluppo Calcoli) che riporta i calcoli relativi sia all'acconto che al saldo IMU.